

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Una pronuncia cautelare non può costituire giudicato e, quindi, avere rilevanza anche in altro giudizio con oggetto diverso seppur tra le stesse parti

Va osservato che si deve escludere che una pronuncia cautelare possa costituire giudicato in quanto non ha natura di sentenza e che, come tale, possa quindi avere rilevanza anche in altro giudizio con oggetto diverso seppur tra le stesse parti.

NDR: in argomento Cass. SU 08 agosto 2005, n. 16603)

Tribunale di Catania, sentenza del 12.1.2024

...omissis...

I motivi dedotti con il reclamo costituiscono, nella sostanza, una reiterazione delle lagnanze formulate nella precedente fase e già rigettate con l'ordinanza monocratica oggetto d'impugnazione. Ciò posto, condivide il Collegio quanto affermato dal Giudice di prime cure in ordine alla mancanza di legittimazione della parte ricorrente.

La delibera del 21/01/2020 con la quale il Condominio XX si è “costituito” scindendosi dal Condominio ---, infatti, è stata sospesa con ordinanza del 24/02/2021 dal Giudice dinanzi a cui era stata impugnata.

Non sussiste, pertanto, un titolo efficace che possa legittimare la parte ricorrente ad agire in giudizio, atteso che la predetta delibera - avente carattere costitutivo - è priva di efficacia.

Sotto altro profilo, esaminando le delibere successivamente adottate e indicate dal reclamante, questo Collegio esclude che queste diano luogo ad un superamento della sospensione di quella del 21/01/2020 di “costituzione” della XX in condominio separato dal Condominio ---.

E invero.

La delibera della XX del 16/9/2021 si riferisce - per quel che qui rileva - alla mera conferma del rag. --- come amministratore della medesima, nulla disponendo riguardo alla costituzione di questa in condominio separato e addirittura tacendo sulla sospensione della delibera del 21/01/2020. Né può essere condiviso l'avviso secondo cui un atto limitato alla nomina dell'amministratore possa implicitamente valere come conferma della costituzione del condominio giusta delibera sospesa nel giudizio principale. Semmai - ma esula dall'ambito di questo giudizio - si sarebbe potuto discutere della validità di detta nomina, stante la sospensione della delibera di costituzione del Condominio XX, ma non del contrario, ovverosia che la nomina dell'amministratore di un soggetto inesistente costituisca implicitamente conferma della delibera sospesa dal Tribunale.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'assunto secondo cui il conferimento dell'appalto dei lavori, disposto con la delibera della XX del 09/12/2021, possa implicitamente costituire conferma (invero, la ratifica riguarda il diverso istituto dell'atto compiuto dal soggetto competente o titolare di un diritto per sanare un precedente atto emesso da soggetto incompetente o privo del potere di disporre di quel diritto).

Quanto alla delibera del 13/10/2021 - adottata, invece, dal Condominio --- - ancor più priva di giuridica consistenza appare la pretesa secondo cui essa possa avere comportato la ratifica della delibera della XX, e ciò almeno per due ordini di considerazioni.

Innanzitutto, dal suo contenuto non si desume assolutamente che l'assemblea abbia voluto sanare la delibera adottata dalla XX il 21/01/2020, alla quale invero non fa alcun riferimento. L'assemblea, infatti, rilevato che l'impugnazione proposta dai consorti M. riguardava non solo la delibera della XX bensì anche quella del 19/9/2019 emessa dal Condominio ---, procedeva nel contempo a deliberare nuovamente sui punti adottati con la delibera del 2019, così sanando i vizi enunciati nell'opposizione, e, nel contempo dava coerentemente incarico a un legale per costituirsi in quel giudizio, ma - com'è evidente - limitatamente alla propria delibera (e ciò risulta anche dalla comparsa di costituzione, allegata dal reclamante alle Note del 09/12/2022).

D'altra parte, l'assemblea del condominio --- era carente di potere per quanto riguarda sia una eventuale conferma - trattandosi di atto adottato da altro soggetto - sia una eventuale ratifica della delibera del 21/01/2020 in quanto la costituzione del condominio della XX rientra nella competenza dell'assemblea di quei condomini (nel rispetto del complesso procedimento previsto dagli articoli 61 e 62 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile).

Nessuna incidenza sull'odierno reclamo, infine, può attribuirsi al fatto nuovo documentato con i due atti depositati dal reclamante in data 09/11/2022 - costituiti da una delibera della XX senza data, adottata per essere andata deserta l'assemblea dell'11/10/2022, e da un elenco dei partecipanti alla deliberazione - ed illustrato nelle note del 09/12/2022.

Con riguardo a questa nuova delibera (con la quale l'assemblea della XX ha dichiarato “di ratificare e/o confermare e, occorrendo, di rinnovare la volontà di costituire il Condominio via --- XX T.E.”) i reclamati deducono che è stata già proposta istanza di mediazione.

A prescindere dall'irregolarità della delibera, che non reca alcuna data nello stesso documento, essa non appare comunque rilevante ai fini del presente giudizio per diverse ragioni.

Va innanzitutto rilevato che, trattandosi di un atto costitutivo di un soggetto prima non esistente, è da escludere in radice la possibilità di riconoscergli efficacia retroattiva, neppure sotto la forma di ratifica di delibera illegittima adottata in precedenza.

E ciò nella considerazione che in tal modo si va ad incidere sui diritti, prerogative e poteri giuridici di altri soggetti, ovverosia non solo del condominio del complesso ma anche dei condomini.

E invero, non risulta documentato e neppure dedotto che sia stato rispettato il procedimento stabilito negli articoli 61 e 62 Disp. Att. del Codice Civile - per come appunto osservato dal Giudice della prima fase - disposizioni che richiedono prioritariamente una delibera del condominio esistente di scioglimento da adottarsi con una maggioranza qualificata. A questo proposito il reclamante fa più volte riferimento alla maggioranza qualificata con la quale i condomini della XX si sono separati dal preesistente, laddove invece andava allegato e documentato il previo scioglimento del condominio ---, deliberato dall'assemblea del condominio con la maggioranza qualificata prevista - anche in seconda convocazione - dall'articolo 1136, comma 2, C. C. (maggioranza dei presenti che rappresentino la metà del valore del complesso, e cioè 500 millesimi).

La previa delibera di scioglimento adottata dal condominio del complesso è il presupposto e la condizione sine qua non per procedere successivamente alla costituzione in condominio delle palazzine da parte dei condomini della palazzina interessata.

Pertanto, proprio la mancanza di una previa delibera di scioglimento da parte del condominio --- ha costituito oggetto di rilievo formulato da un condomino dissenziente nell'assemblea della XX del 21/01/2020, al quale l'assemblea ha ritenuto di non dover rispondere.

Al riguardo va osservato che, nel valutare l'idoneità della delibera depositata in data 09/11/2022 a ritenere superata la sospensione di quella del 21/01/2020 nella parte relativa alla costituzione della XX in condominio separato, ad avviso del Collegio occorre verificare incidentalmente anche la sussistenza del potere giuridico dell'assemblea a costituirsi in condominio separato, in assenza documentale della deliberazione di scioglimento.

Orbene, nel preambolo dell'ultima delibera non risulta neppure allegata l'esistenza dell'atto presupposto - consistente nella previa deliberazione di scioglimento del condominio --- - che dà vita al potere giuridico della palazzina di ergersi in condominio separato da quello esistente, essendo da escludere, in quanto non previsto da norma di legge, che i condomini di un singolo edificio possano costituirsi in condominio autonomo scorporandosi sua sponte da quello esistente.

Da ciò deriva che - ai limitati effetti di questo giudizio cautelare - va reputata del tutto nulla e priva di effetti giuridici la delibera dell'ottobre 2022 con la quale i residenti della XX hanno rinnovato la volontà di costituirsi in condominio separato da quello esistente.

In considerazione delle ragioni sopra indicate, non si può ipotizzare nel presente giudizio una legittimazione attiva sopravvenuta in capo alla parte reclamante.

Infine, con riguardo all'assunto del reclamante circa un giudicato che si sarebbe formato in altro giudizio cautelare tra le stesse parti in cui si affermava che le delibere del 16/9/2021 e del 13/10/2021 costituivano superamento della sospensione di quella del 21/01/2020, va osservato che si deve escludere che una pronuncia cautelare possa costituire giudicato in quanto non ha natura di sentenza (v. in tal senso Cassazione civile, SS.UU. 08 agosto 2005, n. 16603) e che, come tale, possa quindi avere rilevanza anche in altro giudizio con oggetto diverso seppur tra le stesse parti.

In conclusione, il reclamo va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

Si dà atto, inoltre, che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

PQM

Il Tribunale --- rigetta il reclamo; condanna parte reclamante alle spese di lite, in favore dei reclamati, che liquida in --- oltre CPA e IVA se dovute.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
